CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.7 dell'8 marzo 2022

Riunione del 2 Marzo 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Giuseppe Bianco

Componente Avv. Giulia Mennuni

CSA 7.21.22 - Reclamo della Delta Despar Trentino avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 21bdel 10/02/2022.

La Corte Sportiva d'Appello

In relazione alla gara di pallavolo di Serie A/1 Femminile n. 3122 del 06/02/2022 fra la RMutua Fenera Chieri (TO) e la Delta Despar Trentino, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 21 del 10/02/2022, con il quale deliberava "di respingere l'istanza presentata dal Sodalizio Delta Despar Trentino, in quanto inammissibile e di omologare l'incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo".

Avverso tale provvedimento la Delta Despar Trentino interponeva reclamo, ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

All'udienza di discussione svoltasi il 25/02/2022 veniva sentito il delegato del Presidente della società reclamante, il quale chiedeva, in via preliminare, la concessione di un rinvio al fine di depositare il filmato relativo alla gara in questione, quale prova televisiva dei propri assunti difensivi; la Corte Sportiva di Appello FIPAV concedeva il richiesto differimento, rinviando il procedimento al giorno 02/03/2022.

All'udienza del 02/03/2022, preso atto del deposito del filmato relativo alla gara in questione, il rappresentante del sodalizio reclamante insisteva per l'accoglimento della proposta impugnazione.

La Corte Sportiva di Appello riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente occorre rilevare che, dall'attento esame della prova televisiva versata in atti dalla società reclamante, l'eccepita irregolare registrazione a referto del punteggio di gara non risulta essere stata preannunciata, con apposita istanza, dalla capitana della Delta Despar Trentino al primo arbitro, al momento della presunta verificazione del fatto contestato.

Durante il secondo set e, nello specifico, a partire dal conseguimento del punteggio di 16 a 16 sino alla ripresa del gioco dopo l'interruzione a seguito di videoceck, quando il punteggio veniva riportato sul 17 a 16 non si vede, infatti, la capitana della Delta Despar Trentino avvicinarsi a nessuno degli arbitri per sollevare la benché minima richiesta al momento del presunto verificarsi di quanto in contestazione, né tale requisito può ritenersi sopperito dal fitto conciliabolo tenutosi esclusivamente fra il secondo arbitro e l'allenatore della Delta Despar Trentino.

Ciò indipendentemente dalla fondatezza o meno dell'eccepita irregolarità della registrazione a referto del punteggio di gara: **l'art. 23 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV prevede, infatti, a pena di inammissibilità, che la relativa istanza venga preannunciata dal capitano della squadra al primo arbitro "al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione"**.

La rilevata tardività dell'istanza ex art. 23 Reg. Giur FIPAV trova riscontro anche nel

referto di gara e nel rapporto arbitrale, quest'ultimo notoriamente fonte primaria di prova; vi si legge, infatti, che l'istanza veniva verbalmente preannunciata al primo arbitro dalla capitana della Delta Despar Trentino, con conseguente annotazione a referto, soltanto nell'intervallo fra il secondo ed il terzo set, quindi tardivamente rispetto al verificarsi del presunto fatto contestato, benché, comunque, confermata successivamente.

Non degna di pregio è anche l'eccezione sollevata dal sodalizio reclamante riguardo alla mancanza della sottoscrizione del primo arbitro nel proprio rapporto; a tal riguardo occorre rilevare che, a fine gara, l'arbitro non appone manualmente la propria sottoscrizione, ma per firmare digitalmente il rapporto arbitrale ed il referto, inserisce quale password il proprio codice utente, tramite il quale accede alle procedure di Arbitri on-line ed è inequivocabilmente riconosciuto dal sistema.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo proposto dalla società Delta Despar Trentino e conferma integralmente il C.U. n. 21 del 10/02/2022 emesso dal Giudice Sportivo Nazionale.

F.to Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso l'8 Marzo 2022